



COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 297 / SEG

Del 23/12/2014

Al Sindaco

Agli Assessori

Ai Dirigenti

Loro Sedi

Oggetto : D. Lgs. N° 39 / 2013. Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

Il Decreto legislativo n° 39/2013 - di seguito Decreto - detta disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n° 190/2012.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, in materia di "Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali" impone alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI Decreto per le situazioni contemplate nei medesimi Capi, nonché di impartire direttive interne affinché i soggetti interessati rendano le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità nel corso del rapporto.

Per "**inconfiribilità**" il Decreto intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti da suddetto decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

Per "**incompatibilità**" il Decreto intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Il Decreto, a tale riguardo, così dispone:

*** Cause di inconferibilità :**

- art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati;
- art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico a livello regionale e locale.

*** Cause di incompatibilità :**

- art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali;
- art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- art. 13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore, di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Le disposizioni di cui agli artt. 9 e 12 non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate. Restano ferme le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 165/ 2001.

Quanto sopra considerato, il sottoscritto, ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle suddette disposizioni (art. 15 Decreto), richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine agli disposizioni di cui all'art. 20 del Decreto, che così testualmente così recita :

Art. 20. Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità”,

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Appare utile evidenziare, concludendo, che le disposizioni del decreto 39/2013 prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Tanto dovevasi.



Il Segretario Generale
n.q. di Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione

Calogero Maggio